

I due decreti che qui presentiamo vennero promulgati durante il Concilio di Costanza (1414-1419). A convocarlo fu l'imperatore Sigismondo, con l'obiettivo di porre fine al Grande Scisma che, iniziato nel 1378, terminò nel 1417, proprio grazie ai lavori conciliari. Nel corso delle sedute vennero prese altre importanti decisioni. Si stabilì la superiorità del Concilio sul papa, come leggiamo nel primo documento (*Haec Sancta*, decreto del 6 aprile 1415), e si fissò la regolare riconvocazione di tali assemblee, come attesta il secondo (*Frequens*, decreto del 9 ottobre 1417). Tali deliberazioni furono ritenute indispensabili per combattere le "eresie", gli "errori", gli "scismi", gli "eccessi" e le "deformità" sempre pronti a rigenerarsi nel seno della Chiesa.

### ***Haec Sancta*, decreto del 6 aprile 1415**

in F. Gaeta e P. Villani, *Documenti e Testimonianze*

Principato, 1980, pp. 299-300.

**I**n nome della santa e indivisibile Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, Amen. Questo sacro sinodo di Costanza, costituendo un Concilio Generale [Ecumenico, che riunisce tutti i vescovi, n.d.r.] in vista dell'estirpazione dello scisma e dell'unione e riforma della Chiesa di Dio nel suo capo e nei suoi membri, riunito legittimamente nello Spirito Santo a gloria dell'Onnipotente Iddio, allo scopo di raggiungere più facilmente, sicuramente e liberamente l'unione e la riforma della Chiesa di Dio, ordina, determina, decreta e proclama quanto segue:

Per prima cosa si dichiara che questo sinodo, legalmente riunito nel nome dello Spirito Santo, costituisce un Concilio Generale, rappresenta la Chiesa Cattolica e riceve direttamente da Cristo il potere cui ciascuno, di qualunque stato o condizione, anche chi è elevato alla dignità papale, deve obbedire in materia di Fede e per tutto quanto riguarda l'estirpazione dello scisma e la riforma della detta Chiesa nel suo capo e nei suoi membri.

Dichiara inoltre che chiunque di qualsiasi condizione, stato e rango, anche se elevato alla dignità papale, ostinatamente disdegna di obbedire agli ordini, statuti, ordinanze e istruzioni, che sono stati o che saranno emanati relativamente ai summenzionati soggetti e a quanto può essere di loro stretta pertinenza, da questo santo sinodo o da qualsiasi altro Concilio Generale legalmente convocato, venga sottoposto, a meno che non rinsavisca, a giusta penitenza e sia dovutamente punito, intendendosi far ricorso, se necessario, ad altre sanzioni della legge. [...]

### ***Frequens*, decreto del 9 ottobre 1417**

in F. Gaeta e P. Villani, *Documenti e Testimonianze*

Principato, 1980, pp. 300-301

**L**a riunione frequente di Concilii Generali è il mezzo principale per coltivare i campi del Signore, perché estirpa i rovi, le spine e i cardi delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, raddrizza le deformità e fa sì che la vigna del Signore dia il frutto di una piena fertilità. Infatti se si trascurano tali Concilii, vengono diffusi ed

incoraggiati i detti mali; questo ci appare evidente sia dal ricordo del passato che dalla considerazione del presente. Per questo noi stabiliamo, decretiamo ed ordiniamo con editto perpetuo che d'ora in poi i Concilii Generali siano tenuti in modo che il prossimo segua a cinque anni precisi dalla sua fine questo, il secondo segua il precedente a sette anni, e i susseguenti Concilii siano sempre tenuti di decennio in decennio in luoghi che il Sommo Pontefice – o, se non Lui, lo stesso Concilio – deve stabilire e indicare un mese prima della fine di ogni Concilio con l'approvazione ed il consenso del Concilio medesimo. Con tale continuità vi sarà sempre un Concilio con l'approvazione ed il consenso del Concilio medesimo. Con tale continuità vi sarà sempre un Concilio in sessione oppure l'attesa del seguente alla fine di un determinato periodo, che può essere abbreviato dal Sommo Pontefice con il consenso dei suoi fratelli, i Cardinali della santa Chiesa di Roma, qualora se ne presenti la necessità, ma non deve in alcun caso essere prorogato.

Il luogo stabilito per la riunione di un Concilio futuro non deve essere cambiato senza evidente necessità. Ma se per avventura, si verificasse un caso per cui si ritenesse necessario cambiare detto luogo, a causa per esempio di assedio, guerra, pestilenza o altre cose simili, allora il Supremo Pontefice ha il diritto – col consenso scritto dei summenzionati fratelli o di almeno due terzi di essi – di sostituire il precedente con un altro luogo nelle vicinanze, che sia adatto e nella stessa nazione, a meno che gli stessi o simili impedimenti involgano tutta la nazione. In tal caso il Concilio potrebbe essere convocato in un altro luogo prossimo, situato in un'altra nazione ed adatto allo scopo, ed i prelati e gli altri invitati al Concilio sono tenuti ad andarvi, come se quel luogo d'adunanza per il Concilio fosse stato fissato dall'inizio. Tuttavia il Sommo Pontefice deve render noto e dichiarare il mutamento di luogo o l'abbreviazione del periodo in modo legale e solenne, un anno prima del termine fissato, affinché le dette persone possano adunarsi per il Concilio al tempo stabilito.